

**ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI PRELIEVO, TRASPORTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPECIALI, PERICOLOSI E NON, DEGLI AEROPORTI DI BARI, BRINDISI, FOGGIA E GROTTAGLIE (TA).**

**CIG. 69248284D7**

**CAPITOLATO PRESTAZIONALE**

**Art. 1 - OGGETTO E SERVIZI RICHIESTI**

Aeroporti di Puglia S.p.A. – di seguito denominata anche “AdP” – in qualità di Gestore dei quattro Scali aeroportuali pugliesi di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (TA), giusta Concessione statale del 25.1.2002, stipulata con l'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC), produce differenti tipologie di rifiuti, urbani, speciali, pericolosi e non, e pertanto necessita di addivenire alla sottoscrizione di un Accordo Quadro ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, c.d. “Codice dei Contratti pubblici”, per la raccolta, trasporto e trattamento (smaltimento - recupero) dei rifiuti, compresa la fornitura “una tantum” di cassoni scarrabili e container in acciaio, come da Computo Metrico Estimativo.

I rifiuti oggetto del presente Accordo Quadro, comprendono, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., le seguenti tipologie:

- a. Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata;
- b. Rifiuti speciali pericolosi;
- c. Rifiuti speciali non pericolosi
- d. Rifiuti ingombranti;
- e. Rifiuti di carcasse di animali;
- f. Rifiuti alimentari prodotti a bordo degli aeromobili provenienti dai Paesi Extra-UE;
- g. Vaglio della sezione di grigliatura dell'impianto di depurazione.

Il servizio dovrà essere espletato secondo le modalità del presente Capitolato Prestazionale, nonché in osservanza delle normative sopraccitate, delle altre disposizioni in materia (Sistema Sistri, etc.), dei regolamenti e delle circolari degli organi territorialmente competenti, nel rispetto delle misure di sicurezza per gli operatori addetti alla movimentazione e manipolazione dei rifiuti, dei materiali necessari eventualmente al confezionamento, allo stoccaggio temporaneo ed al trasporto, nonché delle disposizioni relative all'emissione dei documenti di trasporto (formulari di identificazione – f.i.r. -, etc.) e di registrazione (registro carico – scarico, mud, etc.).

**Art. 2 - CORRISPETTIVI ECONOMICI**

L'importo presunto complessivo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito in Euro 351.805,00, non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9 del DPR n. 633/72.

L'importo è stato stimato sulla base delle tipologie e quantità presunte di rifiuti prodotti per singolo scalo, per i prezzi unitari indicati nel Computo Metrico Estimativo allegato, per i cinque anni del servizio.

L'Accordo quadro verrà stipulato a corpo e non soggetto ad alcun tipo di rivalutazione in caso di variazione dei prezzi di mercato.

L'importo dell'Accordo quadro potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 106, comma 12 del codice dei Contratti e le condizioni previste dal presente capitolato.

I prezzi unitari offerti in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali saranno vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 106 del Codice dei Contratti.

Non sono previsti "costi per la sicurezza" ai sensi dell'art. 26, c. 5 del D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.

Sono compresi tutti gli adempimenti (oneri, obblighi, etc.), anche non espressamente previsti in Accordo quadro purché necessari a dare compiuto regolarmente il servizio.

### **Art. 3 - DURATA DEL SERVIZIO**

La durata dell'Accordo quadro è previsto per un periodo non superiore a cinque anni (sessanta mesi) naturali e consecutivi, compreso il mese di agosto e qualsiasi periodo festivo e comunque fino ad esaurimento dell'importo offerto, con decorrenza dalla data di stipula dell'Accordo Quadro.

Al termine del rapporto, nelle more delle procedure per la selezione della nuova Appaltatrice cui affidare il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, AdP ha facoltà di prorogare l'Accordo quadro alle medesime condizioni contrattuali e per il periodo necessario all'individuazione della nuova Appaltatrice.

### **ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ED ONERI A CARICO DELLA APPALTATRICE**

#### **MODALITA' DI RACCOLTA**

L'Appaltatrice dovrà provvedere al prelievo dei rifiuti dai Depositi Temporanei Rifiuti Aeroportuali (DTRA). Per ciascun aeroporto, AdP dispone di un DTRA in area land-side e di un DTRA in area air-side. Nei depositi land ed air side sono presenti più cassonetti del tipo standard urbano da 1000 lt. circa mentre, in area air-side sono presenti anche i cassoni scarrabili per la raccolta differenziata dei rifiuti.

L'accesso ai DTRA sarà consentito da parte del RUP in considerazione delle procedure in vigore. Per l'ingresso nell'area sterile (air-side), l'accesso avverrà attraverso i varchi doganali dei singoli aeroporti, per i quali uomini e mezzi dell'Appaltatrice dovranno essere regolarmente autorizzati ed in possesso dei pass personali e dei mezzi in considerazione delle procedure di security in vigore. I costi dei pass d'accesso per uomini e mezzi, sono da intendersi a cura e spese dell'Appaltatrice e possono subire variazioni nell'arco della durata dell'Accordo quadro. Attualmente, a mero titolo indicativo, per ogni operatore + 1 veicolo, il costo è di € 200,00=(duecento//00) circa + IVA, per aeroporto, e comprende il corso security, il rilascio del pass d'accesso personale e del pass del veicolo. Il corso è unico per i quattro aeroporti mentre i pass (personale e del veicolo) sono validi per singolo aeroporto.

L'intervento da parte dell'Appaltatrice sarà attivato con una Lettera Ordinativo indicante l'aeroporto interessato dal ritiro del rifiuto e la tipologia del rifiuto o dei rifiuti da ritirare.

Potrà essere attivato l'intervento anche per un solo rifiuto e per pochi chilogrammi.

Dalla data di ricezione della Lettera Ordinativo l'Appaltatrice dovrà intervenire entro 2=(due) giorni lavorativi.

Qualora i rifiuti siano contenuti nei cassoni scarrabili ovvero in altri contenitori di Aeroporti di Puglia, l'Appaltatrice dovrà caricare il cassone (ovvero portare il rifiuto con tutto il contenitore), per il successivo trasporto e conferimento del rifiuto, per poi riportarlo nell'aeroporto di origine entro 3=(tre) giorni lavorativi dalla data del ritiro.

L'Appaltatrice dovrà provvedere alla movimentazione dei rifiuti dai DTRA al fine di caricarli sui propri mezzi di trasporto utilizzando proprio personale e proprie attrezzature.

Saranno a carico dell'Appaltatrice tutti i mezzi meccanici necessari per il caricamento di qualsiasi tipologia di rifiuto, urbano, speciale, pericoloso e non, oggetto dell'Accordo Quadro, compresi anche i rifiuti ingombranti che non dovessero essere contenuti nei cassoni scarrabili. A puro titolo indicativo: mezzi caricatori per la movimentazione di rifiuti e rottami, benne, ragni e polipi per il sollevamento, mezzi per il trasporto e sistemi di pesatura.

Le attività sopra indicate dovranno essere svolte nel rispetto delle normative vigenti sia in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro sia previdenziali ed assicurativi, nonché in tema di tutela dell'ambiente.

Sono a carico dell'Appaltatrice le spese di analisi e rispettive certificazioni di caratterizzazione e classificazione dei rifiuti da ripetere con cadenza annuale su ogni tipologia di rifiuto. Le analisi devono essere effettuate tramite laboratorio certificato e accreditato secondo le norme UNI ISO 9001 e 14001 vigenti.

Il controllo del peso dei singoli rifiuti, dovrà avvenire mediante sistemi di pesatura messi a disposizione dall'Appaltatrice, detraendo il peso dell'eventuale contenitore (ove questo sia previsto e riutilizzabile), alla presenza del RUP e/o suo delegato, che controfirmerà la prima copia del formulario di identificazione rifiuti – FIR (o, se a regime, scheda di movimentazione SISTRI), al fine di riportarne i dati qualitativi e quantitativi sui documenti di trasporto e sui registri di carico e scarico rifiuti.

L'Appaltatrice avrà l'obbligo, ai sensi della normativa vigente, di certificare l'avvenuto trattamento (smaltimento - recupero) al recapito finale mediante la restituzione ad AdP, entro e non oltre novanta giorni, della quarta copia del FIR debitamente controfirmata e datata in arrivo dal destinatario dei rifiuti, ovvero delle competenze sostitutive previste dal Sistema SISTRI allorquando esclusivamente obbligatorio ed operativo.

### **SEDI DI RACCOLTA**

Le Sedi operative di raccolta dei rifiuti prodotti da AdP sono di seguito elencate:

- AEROPORTO INTERNAZIONALE "Karol Wojtyła" – V.le E. Ferrari, 70128 - BARI-PALESE
- AEROPORTO DEL SALENTO "Papola Casale" - Contrada Baroncino, 72100 - BRINDISI
- AEROPORTO CIVILE "G. Lisa" – V.le degli Aviatori, 71122- FOGGIA
- AEROPORTO CIVILE "M. Arlotta" - SP 83, 74023 – Grottaglie (TA)

### **TRASPORTO**

Il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi e non avviati a trattamento, dovrà essere effettuato – ove del caso - nel rispetto delle norme ADR con l'impiego di personale adeguatamente formato e con l'utilizzo di specifici ed idonei automezzi regolarmente autorizzati ed iscritti nell'Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Puglia consegnando ad AdP, prima dell'inizio dell'attività, le regolari autorizzazioni.

AdP, tuttavia, si riserva la facoltà di controllare l'effettivo possesso delle relative autorizzazioni.

La mancanza del possesso e/o delle regolari autorizzazioni – ove del caso – sarà motivo di risoluzione contrattuale *ipso jure* con addebito e risarcimento di ogni danno prodotto ad AdP.

E' assolutamente vietata l'apertura di qualsiasi contenitore contenente rifiuti, nell'evolversi della fase di raccolta e trasporto dei medesimi rifiuti.

**TRATTAMENTO (SMALTIMENTO – RECUPERO)**

I rifiuti speciali, pericolosi e non, una volta ritirati, potranno subire due differenti gestioni:

- I) essere avviati a trattamento di cui all'art. 183, c. 1, lett. s) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. direttamente dalla ditta Appaltatrice che cura anche le attività di raccolta e trasporto; in tal caso è richiesto all'Appaltatrice di produrre copia di tutte le autorizzazioni per la gestione dei rifiuti di cui alla normativa vigente ed in particolare, dell'autorizzazione al trattamento oltre quella per il trasporto.
- II) essere avviati a trattamento di cui all'art. 183, c. 1, lett. s) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., previa attività di raccolta e trasporto, attraverso soggetti terzi; in tal caso è richiesto all'Appaltatrice di produrre copia della convenzione da cui risulti l'impegno dell'impianto di trattamento convenzionato ad accettare le tipologie di rifiuti (n.d.r., i codici CER) prodotti da AdP nonché a produrre anche copia del provvedimento di autorizzazione regolarmente vigente dell'impianto di trattamento convenzionato.

Il servizio di trattamento andrà effettuato a cura e a spese dell'Appaltatrice, presso impianti regolarmente autorizzati ed attrezzati secondo le leggi e le normative vigenti in materia ambientale e in particolare secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal Regolamento CE n. 1774 del 2002 modificato dal Regolamento CE n. 1069 del 2009 e s.m.i. recanti norme sanitarie relativamente a prodotti di origine animale non destinati al consumo umano, nonché avendo riguardo del D.Lgs. 36/2005 modificato dal D. Lgs. 186/2012 e s.m.i., per l'individuazione dei rifiuti pericolosi e non sottoposti alle procedure semplificate di recupero nonché applicando la normativa sui rifiuti, precedente a tali decreti, per le parti tutt'oggi in vigore ovvero la normativa che sarà emanata successivamente all'aggiudicazione dell'appalto.

L'Appaltatrice dovrà produrre copia delle autorizzazioni vigenti in possesso degli impianti finali regolarmente autorizzati a cui conferirà i rifiuti prodotti da AdP.

Inoltre, il trattamento dovrà essere effettuato in conformità delle vigenti norme igienico sanitarie, nonché di quelle inerenti sia la tutela ambientale sia la sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro.

L'Appaltatrice, all'atto del ritiro dei rifiuti speciali pericolosi e non, dovrà consegnare al RUP e/o suo delegato presso lo Scalo da cui vengono ritirati i rifiuti, la prima copia del FIR che attesta il legittimo ritiro dei rifiuti. L'Appaltatrice entro brevissimo tempo, e comunque entro e non oltre novanta giorni dal ritiro di detti rifiuti secondo le disposizioni legislative vigenti, dovrà consegnare l'originale della quarta copia del FIR che attesta l'avvenuto regolare trattamento dei rifiuti al recapito finale, alla sede legale AdP, presso l'Aeroporto Internazionale "Karol Wojtyła" – V.le E. Ferrari 70128 - BARI-PALESE.

L'Appaltatrice, nel caso esclusivo in cui si tratti di rifiuti di carcasse di volatili, in luogo del FIR rilascerà il Documento di Trasporto, in conformità del Regolamento CE n. 1774 del 2002, modificato dal Regolamento CE n. 1069 del 2009 e s.m.i., recanti norme sanitarie relativi a prodotti di origine animale non destinati al consumo umano, nonché avuto riguardo del D.Lgs. 36/2005 modificato dal D.Lgs. 186/2012 e s.m.i., per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ove del caso.

Qualora in corso di esecuzione del singolo incarico da parte dell'Appaltatrice venga individuato un nuovo impianto per il conferimento e/o per il trattamento finale, dovrà darne formalmente e tempestivamente comunicazione ad AdP. La Stazione appaltante sarà comunque sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta dovuta a tali scelte.



Resta inteso l'obbligo di produrre per tempo ad AdP, prima del conferimento dei rifiuti, le specifiche autorizzazioni e tutta la documentazione (n.d.r., AIA, etc.) che attesti la regolarità ed autorizzazioni all'esercizio legittimo, del nuovo impianto di recapito finale, in base alle disposizioni della normativa vigente.

### **FORNITURA – UNA TANTUM – DEI CASSONI SCARRABILI E DEI SPECIFICI CONTENITORI**

L'Appaltatrice dovrà fornire "una tantum" alla Stazione appaltante cassoni scarrabili da impiegare per la predisposizione dei Depositi Temporanei Rifiuti Aeroportuali (DTRA) ubicati nelle aree air-side e Container in acciaio per i rifiuti speciali e pericolosi. I Cassoni e Container sono meglio specificati nel Computo Metrico Estimativo, divisi per aeroporto di destinazione.

L'Appaltatrice dovrà fornire a proprio carico, con una periodicità volta a consentire la raccolta dei rifiuti senza soluzione di continuità, specifici ed idonei contenitori, a norma di legge vigente, necessari nella quantità occorrente alle diverse sedi AdP (per i rifiuti che prevedono tale tipologia di conferimento).

Pertanto, è da considerare assolutamente esclusa ogni ipotesi di deposito degli stessi rifiuti prolungato oltre i termini consentiti dalla normativa vigente, diversa da quelle dettagliatamente specificate.

I contenitori specifici ed idonei dovranno possedere le seguenti caratteristiche minime:

- dovranno essere dotati di apposite maniglie ovvero di sistemi atti ad una presa sicura;
- se destinati a contenere rifiuti speciali pericolosi, dovranno riportare le etichettature previste a norma di legge, ovvero:
  - a. l'etichetta "R", nera su campo giallo, identificante il contenuto di "rifiuto speciale pericoloso";
  - b. essere dotati di doppio contenitore di sicurezza con specifica busta di contenimento;
  - c. le etichettature previste dalle norme ADR per il trasporto di merci e rifiuti pericolosi, ove del caso, attribuite secondo l'effettivo rischio dovuto alla tipologia di rifiuto contenuto.
- dovranno essere, in base alle diverse esigenze e secondo quanto stabilito dalla normativa per specifiche tipologie di rifiuti, nuovi – "a perdere", ovvero del tipo riutilizzabile, previa opportuna bonifica interna ed esterna a carico dell'Appaltatrice. Nell'ipotesi di contenitori riutilizzabili, l'Appaltatrice dovrà garantire la sicurezza igienica degli stessi e dovrà presentare idonea documentazione, periodicamente e, comunque, su richiesta di AdP, attestante le modalità di pulizia, sanificazione, disinfezione ed eventuali altri trattamenti, nonché le autorizzazioni all'uso occorrenti. Il numero di volte in cui è possibile riutilizzare ciascun contenitore completo, sottoposto a tali trattamenti, garantendone le caratteristiche richieste, dovrà essere dichiarato e certificato dall'Appaltatrice fin dall'inizio dell'attività;
- dovranno essere conformi a quanto previsto dal T.U. D.Lgs 81/2008 e s.m.i, in tema di sicurezza, prevenzione e protezione della salute dei lavoratori e dal T.U. D. Lgs. 152/06, in tema di tutela dell'ambiente.

Le tipologie dei contenitori da fornire sono le seguenti:

### **CONTENITORI IN MATERIALE RIGIDO CON SACCO INTERNO IN MATERIALE PLASTICO:**

Dimensioni:

Volume 30 lt;

Volume 60 lt;

Caratteristiche:

- ✓ sacco interno in polietilene, di colore facilmente distinguibile, di adeguato spessore, con caratteristiche di resistenza ed impermeabilità idonee e dotato di un sistema di chiusura atto ad evitare spargimenti accidentali del contenuto, anche liquido;

- ✓ contenitori esterni in materiale rigido, non deformabili, resistenti alle perforazioni, alla trazione, alla pressione, ai tagli, alle punture da ago; facilmente bonificabili; dotati di stabilità sul piano d'appoggio, al fine di evitare il loro rovesciamento durante la fase di riempimento;
- ✓ chiusura ermetica per la tenuta dei liquidi, così da non consentire eventuali versamenti e/o percolamenti di liquidi biologici o altro e tale da garantire la sicurezza del trasporto e da non permettere la manomissione dei rifiuti contenuti.

La quantità della fornitura dei contenitori di vario tipo deve essere rapportata ai quantitativi di rifiuti da smaltire, con riferimento alle specificità sopra riportate.

#### **Art. 5 - EFFETTUAZIONE DI UN SERVIZIO NON PREVISTO CONTRATTUALMENTE**

Qualora si dovesse presentare la necessità di trattare un nuovo rifiuto non compreso tra quelli individuati da AdP nel Computo Metrico Estimativo, si provvederà a concordare il Nuovo Prezzo con l'Appaltatrice, per il conseguente inserimento del rifiuto nell'elenco di cui al Computo Metrico Estimativo di AdP, senza per questo modificare l'importo complessivo del Servizio individuato in sede di gara.

Il nuovo prezzo sarà trattato come variante, fermi restando i limiti di cui all'art. 106 del Codice dei Contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato.

AdP, qualora non si raggiunga l'accordo su un Nuovo Prezzo, si riserva la facoltà di acquisire il nuovo servizio da altro soggetto fornitore.

#### **Art. 6 - RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

L'Appaltatrice, prima della sottoscrizione dell'accordo quadro, dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per l'intera durata dell'Accordo quadro, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente appalto, ivi compresa la responsabilità civile per danno ambientale.

In particolare detta polizza:

1 - dovrà tenere indenne AdP, ivi compresi i suoi dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno a persone e/o cose che l'Appaltatrice possa arrecare nel corso dell'espletamento delle attività oggetto del singolo servizio, anche mediante utilizzo di veicoli targati e non targati a motore, mezzi meccanici e altre macchine utensili, con un massimale unico pari ad € 5.000.000,00;

2 - per il caso di incendio, rischi relativi agli eventi atmosferici, tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi e rischi accessori, a copertura dei danni ai fabbricati e agli impianti utilizzati dall'Appaltatrice, si richiede un massimale di € 1.000.000,00.

Detta polizza assicurativa dovrà essere emessa a favore di AdP e ad esclusivo carico dell'Appaltatrice, con le modalità indicate nel disciplinare di gara.

In corso d'opera l'Appaltatrice dovrà, altresì, consegnare ad AdP copia dei rinnovi annuali e delle quietanze di pagamento delle rate di premio. L'inadempimento a tale obbligo comporterà la risoluzione dell'Accordo quadro *ipso jure* ai sensi dell'art. 15 del presente Capitolato Prestazionale.

#### **Art. 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI**

L'Appaltatrice, durante lo svolgimento del servizio, ha l'obbligo di mettere a disposizione risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzati e strutturati al fine di garantire, secondo le normative vigenti, la tutela della salute e della sicurezza del personale AdP e dei luoghi di lavoro, nonché l'attuazione delle disposizioni previste dal D.U.V.R.I.

#### **Art. 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO – SISTEMA SISTRI**

L'Appaltatrice sarà tenuta ad emettere fattura, per ogni Lettera Ordinativo ricevuta, che dovrà riportare il protocollo della Lettera Ordinativo, l'indicazione dello Scalo Aeroportuale di riferimento, del quantitativo e della tipologia (cod. CER, etc.) dei rifiuti, il numero CIG 69248284D7 di riferimento del presente Servizio ed i riferimenti bancari della medesima Appaltatrice.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 136/2010, l'Appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, pertanto le fatture dovranno riportare il riferimento della Lettera Ordinativo; il numero CIG 69248284D7 e gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato. Inoltre, l'Appaltatrice si impegna a fornire ad AdP le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su tale conto dedicato. Ogni modifica relativa ai dati trasmessi dovrà essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti già esistenti, *“dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica”*.

Le fatture dovranno essere inviate **solo ed esclusivamente** in via telematica all'indirizzo di Posta Certificata di Aeroporti di Puglia S.p.A.: [ciclopассивo@pec.aeroportidipuglia.it](mailto:ciclopассивo@pec.aeroportidipuglia.it) in formato PDF privo di restrizioni e/o password e l'oggetto della mail dovrà contenere necessariamente la parola “Fattura” o “Nota di Credito”, come da CIRCOLARE AMMINISTRATIVA NUOVA GESTIONE FATTURE FORNITORI Prot. 376/2015, che ad ogni buon fine AdP trasmetterà in tempi congrui.

E' altresì onere obbligatorio dell'Appaltatrice trasmettere, entro e non oltre novanta giorni dal prelievo dei rifiuti l'originale della quarta copia FIR e i certificati di avvenuto trattamento dei rifiuti fatturati.

Ai sensi dell'art. 3, c. 8 L. 136/2010 e s.m.i. con la stipula dell'Accordo quadro, sia AdP sia l'Appaltatrice assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.. In particolare l'Appaltatrice si obbliga, ai sensi dell'art. 3, c. 9, L.136/2010 e s.m.i. a far sottoscrivere la medesima pattuizione a tutti i soggetti della filiera di imprese a qualsiasi titolo da essa interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai lavori di cui al presente Appalto.

Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto ai sensi di legge, l'Accordo quadro si risolverà, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del C.C., in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., nonché in tutti i casi in cui nei contratti con i soggetti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate dall'Appaltatrice, in relazione ai seguenti lavori, non sia stata inserita la clausola di cui all'art.3, c. 8, L.136/2010 e s.m.i., sull'assunzione degli obblighi in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il pagamento delle prestazioni così fatturate sarà disposto in rapporto ai servizi regolarmente effettuati con riferimento ai quantitativi di rifiuti effettivamente trattati (sottraendo il peso del contenitore, ove questo sia riutilizzabile), entro 30gg=(trenta giorni) dalla data di ricevimento della fattura regolare a norma di legge, subordinatamente all'attestazione di regolare esecuzione dell'attività da parte del RUP.

Il pagamento della fattura avverrà previa verifica, da parte del Rup, di conformità della prestazione effettuata nonché della regolare iscrizione e pagamento della quota annuale al Sistema Sistri.

Nel caso di contestazione per vizio o difformità di quanto fornito rispetto all'ordine o all'Accordo quadro, i termini di pagamento previsti nel presente articolo resteranno sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprendono a decorrere con la definizione formale della pendenza.

Il termine per il pagamento sarà inoltre interrotto allorché AdP comunichi la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e ricomincia a decorrere dal momento in cui la stessa AdP riceve il documento rettificato o la nota di credito. Inoltre, la fattura non sarà pagata nel caso si rilevino irregolarità contributive e previdenziali.

Sarà fatto assoluto divieto all'Appaltatrice, anche in caso di ritardo dei pagamenti da parte di AdP, di interrompere le prestazioni derivanti dal presente Capitolato Prestazionale.  
Per individuare la data di ricevimento della fattura, farà fede la data del protocollo in arrivo posto da AdP.

#### **Art. 9 - PENALITA'**

A cura del RUP potranno essere effettuati accertamenti, verifiche e controlli a campione in qualsiasi momento sulle modalità tecnico-operative al fine di constatare la rispondenza del servizio a quanto previsto contrattualmente.

AdP comunicherà formalmente all'Appaltatrice gli eventuali risultati negativi degli accertamenti-verifiche e/o inadempienze contrattuali, richiamando la stessa sull'osservanza immediata degli obblighi contrattuali.

L'Appaltatrice è tenuta a comunicare le proprie contro-deduzioni entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della formale contestazione.

AdP, al termine dell'iter di contestazione, analizzate le contro-deduzioni prodotte dall'Appaltatrice, ha facoltà di dare corso all'applicazione delle penalità.

Le penalità decorreranno - in ogni caso - dal primo giorno di disservizio.

AdP potrà applicare penalità al verificarsi degli inadempimenti che seguono:

- a) per impossibilità ad effettuare il controllo del peso all'atto del ritiro del rifiuto, mediante pesatura su bilancia messa a disposizione dall'Appaltatrice: € 100,00=(cento//00) per ogni episodio;
- b) per mancato ritiro dei contenitori pieni e conseguente ritardo rispetto ai tempi prestabiliti nel presente Capitolato: € 100,00=(cento//00) per ogni giorno di ritardo;
- c) per mancata consegna dell'attestazione (FIR, etc.) di avvenuto trattamento, nel rispetto dei tempi indicati dalla normativa vigente e delle informazioni dovute riportanti l'indicazione del metodo, del luogo, della struttura, etc., dove è avvenuto il trattamento e/o recapito finale: € 100,00=(cento//00) per ogni episodio;
- d) per mancata consegna dei contenitori vuoti: € 100,00=(cento//00) per ogni giorno di ritardo;
- e) il mancato rispetto delle misure di tutela ambientale sui luoghi oggetto dell'Accordo quadro (ex-D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), c.d. sedimi aeroportuali, eventualmente contenute nel D.U.V.R.I. e/o documentazione tecnico-amministrativa equipollente, determinerà l'applicazione di una pena pecuniaria all'Appaltatrice pari allo 0,5% dell'importo complessivo contrattuale oltre a tutte le spese globali a qualsiasi titolo occorrenti relativamente alle operazioni connesse all'integrale bonifica e ripristino delle aree eventualmente contaminate con relative spese interamente a carico dell'Appaltatrice.

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto di AdP al risarcimento del maggior danno eventualmente subito a qualsiasi titolo.

L'ammontare della penale applicata sarà portata in detrazione dai corrispettivi non ancora pagati o, ove ciò non fosse possibile, sarà trattenuta da AdP sulla cauzione definitiva. Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell'importo contrattuale intero poiché, arrivati a questo limite, AdP potrà procedere, senza formalità ulteriore, in prima istanza, all'incameramento della cauzione e successivamente a risolvere il rapporto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l'esecuzione del servizio mediante altra Ditta e con diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltatrice del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento dei danni.

#### **Art. 10 – NOMINA RESPONSABILI DEL SERVIZIO – REFERENTI DELL'APPALTATRICE**



L'Appaltatrice dovrà comunicare formalmente ad AdP, entro e non oltre quindici giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione e comunque prima della sottoscrizione del verbale di consegna delle aree, i dati di reperibilità completi con nominativo, recapiti telefonici, e-mail, dei propri incaricati:

- ✓ Responsabile Amministrativo, a cui AdP farà riferimento per il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato.
- ✓ Responsabile Tecnico, al quale AdP farà riferimento per ogni e qualsiasi richiesta, contestazione o chiarimento che si rendesse opportuno o necessario durante lo svolgimento del servizio in questione. Il Responsabile Tecnico dovrà controllare, in modo continuativo, che tutti gli obblighi ed adempimenti contrattuali siano adempiuti e farà osservare al personale impiegato dall'Appaltatrice le funzioni ed i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del servizio.
- ✓ Responsabile e/o Consulente AdR all'interno dell'Azienda.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta da parte di AdP e dell'Appaltatrice relativamente agli aspetti di adempimento dell'appalto non costituisce in alcun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.

#### **Art. 11 - REVISIONE PREZZI**

I prezzi unitari risultanti all'atto dell'aggiudicazione saranno da intendersi accettati dall'Appaltatrice in base a calcoli di sua convenienza e sono quindi, invariabili in modo assoluto.

L'Appaltatrice pertanto, non potrà pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere, anche nel caso di riscontrate difficoltà di esecuzione di alcuni servizi.

Non è ammessa la revisione dei prezzi per qualsiasi causa richiesta.

#### **Art. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA**

L'Appaltatrice del servizio dovrà costituire, nei modi e nella misura di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la cauzione definitiva, come indicato nel disciplinare di gara, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, e del risarcimento dei danni derivanti, nonché a garanzia del rimborso delle spese che AdP dovesse eventualmente sostenere a causa di cattiva esecuzione del servizio e ancora per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatrice per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori nonché di tutela ambientale.

Tale cauzione sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, successivamente alla redazione del certificato di regolare svolgimento del servizio.

In caso di escussione, l'Appaltatrice dovrà provvedere al reintegro immediato a pena di risoluzione dell'Accordo quadro.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria definitiva.

#### **Art. 13 - RECESSO E RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO**

In caso di inadempimento dell'Appaltatrice anche ad uno solo degli obblighi assunti contrattualmente che si protragga oltre il termine, comunque non inferiore a quindici giorni, che verrà assegnato a mezzo raccomandata a/r da AdP per porre fine all'inadempimento contrattuale, la stessa AdP ha facoltà di considerare risolto *ipso jure* il Accordo quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatrice per il risarcimento del danno subito. In ogni caso, si conviene che AdP, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere l'Accordo quadro *ipso jure* ai sensi e per l'effetto dell'art. 1456 del

Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatrice con raccomandata a/r, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno o più requisiti previsti sia dalla normativa di legge vigente sia determinati dalle procedure della presente gara per la partecipazione;
- b) applicazioni di penali che superino cumulativamente un decimo dell'importo contrattuale;
- c) siano state comminate due o più diffide e/o richiami;
- d) qualora l'Appaltatrice non provvedesse all'integrazione della cauzione, in caso di escussione, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

In tutti i casi di risoluzione del Accordo quadro, AdP avrà diritto di escutere la cauzione prestata. In ogni caso, resta fermo il diritto di AdP al risarcimento dell'ulteriore danno.

AdP ha diritto, nei casi di:

1. giusta causa;
2. reiterati inadempimenti dell'Appaltatrice, anche se non gravi,

di recedere unilateralmente dal Accordo quadro in qualsiasi momento, senza preavviso.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro l'Appaltatrice un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatrice;
- b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'Accordo quadro.

#### **Art. 14 - OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 10 MAGGIO 2010 E RISOLUZIONE DI DIRITTO DELL'ACCORDO QUADRO**

Fatto salvo quanto previsto dalla legge, per effetto degli impegni assunti dalla Committente con l'adesione al Protocollo di legalità 10 maggio 2010 tra il Ministero dell'Interno e Confindustria, l'Appaltatrice (c.d. vendor) si obbligherà a:

- a) fornire i dati necessari per la richiesta alla Prefettura competente della documentazione antimafia;
- b) comunicare ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali, con particolare riferimento a quelle intervenute dopo il rilascio della documentazione antimafia in relazione ai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011;
- c) garantire il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi e delle ritenute fiscali (eventualmente, nel caso di contratto cui non si applicano le disposizioni sull'acquisizione d'ufficio, inserire "mediante consegna di copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva-DURC" );
- d) osservare le vigenti norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'esecuzione dell'Accordo quadro;
- e) denunciare alle autorità competenti (autorità giudiziaria e/o Prefettura) ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione avanzata in relazione alla

prestazione oggetto dell'Accordo quadro nei confronti propri ovvero di propri rappresentanti, dipendenti o familiari o di altri soggetti legati all'impresa da rapporti professionali.

**Art. 15 - CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO**

E' fatto assoluto divieto di cessione totale o parziale dell'Accordo quadro, a pena di nullità, salvo quanto previsto all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

In materia di subappalto si rinvia integralmente all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'Appaltatrice non abbia indicato in sede di offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare, in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo dell'Accordo quadro, sarà preclusa ogni possibilità di subappalto in corso di appalto.

Il subappalto è condizionato all'accertamento dei requisiti del subappaltatore da parte di AdP.

L'Appaltatrice dovrà imporre al subappaltatore l'obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con AdP. A tal fine il subappaltatore dovrà presentare una dichiarazione, da consegnare formalmente ad AdP, attestante la conoscenza e l'accettazione dell'Accordo Quadro, Capitolato ed annessa documentazione.

L'eventuale cessione dei crediti relativi allo stipulando Accordo Quadro dovrà essere conforme alla disciplina dell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici.

**Art. 16 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione dello stipulando Accordo Quadro e dei successivi atti ad esso connessi (lettere d'incarico, etc.), l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva sarà quella del Foro di Bari.

**Art. 17 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatrice assumerà, pena la nullità dell'Accordo quadro, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, c. 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'Appaltatrice dovrà comunicare ad AdP gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

AdP si riserverà di verificare in capo all'Appaltatrice che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

IL RUP  
Dr. Nicola Ottomano

